AVV. ANGELO NIGRETTI

Piazza della Repubblica n. 61 – 76125 TRANI

0883489501 - 3382127360

studiolegalenigretti@gmail.com - studiolegalenigretti@pec.it

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 68 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023

PER

SASSO Angelo (Cod. Fiscale SSSNGL66M04A883H), nato il 04.08.1966a Bisceglie (BT) ed ivi residente alla Via M.R. Imbriani n. 167, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Nigretti (NGRNGL65E27L328E), del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, e domiciliato presso lo Studio sito in Trani alla Piazza della Repubblica n. 61, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex* art. 136 c.p.c. ed *ex* art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: studiolegalenigretti@pec.it

PREMESSO CHE

1. Il Sasso Angelo, in ragione del precario equilibrio economico sopravvenuto, depositava, tramite l'advisor avv. Angelo Nigretti, istanza dinanzi all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "O.C.C. di Trani" ai fini della nomina del Gestore della Crisi, onde consentire l'accesso alla procedura della ristrutturazione del debito del consumatore, *ex* art. 67 D.L. 12.01.2019 n. 14 e ss. integrato dal D.L. 17/06/2022 n. 83;
2. il predetto organismo iscriveva l'istanza al n. 38/2025 e, con provvedimento del 25.9.2025, nominava quale gestore della crisi da sovra indebitamento l'avv. Cecilia Lorusso, con studio in Bisceglie, la quale accettava l'incarico conferitole;
3. contestualmente all'istanza di nomina del Gestore della Crisi da sovra indebitamento il sig. Sasso Angelo depositava una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
4. in data 5.5.2026 il Gestore, avv. Cecilia Lorusso, inviava alla scrivente difesa relazione particolareggiata completa di allegati;

5. ebbene, con detta relazione l'avv. Cecilia Lorusso concludeva asserendo che *"A conclusione della presente relazione e delle considerazioni proposte si da atto che la proposta avanzata risulta conveniente rispetto ad un'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa; che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione del debitore e del suo difensore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita nonché della fattibilità del piano stesso.*

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Nucleo familiare del ricorrente

Il debitore, come in epigrafe identificato, è residente a Bisceglie (BT) alla via Mattero Renato Imbriani nr. 167 e il suo nucleo familiare è composto da:

1. Losapio Vittoria, nata a Bisceglie il 19.09.1971 (Cod. Fiscale LSPVTR71P59A883C), coniuge;
2. Sasso Elisabetta, nata a Bisceglie il 16.03.2002 (Cod. Fiscale SSSLBT02C56A883E), figlia;
3. Sasso Bartolomeo, nato in Bisceglie il 26.09.1993 (Cod. Fiscale SSSBTL93P26A883Q), figlio.

Il sig. Sasso Angelo vive, unitamente al proprio nucleo familiare, all'interno dell'immobile condotto in locazione con contratto del 28.12.2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trani al nr. 3934 serie 3T.

2. Situazione reddituale del ricorrente

Il Sasso Angelo svolge la mansione di operaio addetto al reparto macelleria con contratto a tempo indeterminato dal 1.07.2014 alle dipendenze della società "Maiora spa" (precedentemente Maiora srl"), con sede di lavoro all'interno del cash and carry "Alta Sfera" di Molfetta, percependo uno stipendio mensile netto mensile pari ad €1.450,00/1.500,00 circa oltre alla 13esima e alla 14esima mensilità sul quale gravano sia il prestito concesso con restituzione mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo di € 250,00 mensile sia un pignoramento presso terzi dell'importo di € 259,09 da parte della Cofidis s.p.a. con procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 991/2024 del Tribunale di Trani.

All'interno del nucleo familiare vi è un altro percettore di reddito nella persona del figlio Sasso Bartolomeo il quale svolge la mansione di acconciatore part-time con contratto a tempo indeterminato dal 18.05.2020 alle dipendenze del sig. Colonna Giuseppe, percependo uno stipendio mensile pari ad €. 550,00 circa.

La moglie Losapio Vittoria è casalinga mentre l'altra figlia Sasso Elisabetta è studentessa universitaria.

3. Le spese necessarie per vivere

Il Sasso Angelo vive all'interno nell'immobile sito in Bisceglie alla Via Imbriani n. 167 in locazione con un canone mensile di euro 400,00. Per la gestione ordinaria della famiglia (Fatture gas, elettricità, acquedotto, condominio, tari, assicurazione r.c. auto, spese sanitarie e per alimenti, etc.) è stato evidenziato che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad € 1.638,50.

4. Patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore

Il debitore non è proprietario di alcun bene immobile su tutto il territorio nazionale mentre è proprietario di una sola autovettura Volkswagen Polo 4^ serie tg. DD693EJ immatricolata nel luglio 2006, pertanto, di valore irrisorio. L'autovettura è in uso esclusivo del ricorrente e della famiglia e viene utilizzata per il soddisfacimento dei primari bisogni familiari e per esigenze lavorative.

5. Il passivo e la situazione debitoria complessiva accertata dell'istante

Creditori	Natura credito	Importo
O.C.C. di Trani per la presente procedura, già detratto il primo acconto pari ad € 999,35 inclusa di IVA (25% di €3.997,40) salva l'eventuale maggior somma che sarà eventualmente liquidata dal Giudicante all'esito dell'esecuzione del piano.	**CREDITO PREDEDUCIBILE**	€2.353,70
ADVISOR, avv. Angelo Nigretti per compensi relativi alla presente procedura di sovra indebitamento	**COMPENSI DEI PROFESSIONISTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA - PRIVILEGIATO.**	€.3.000,00
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	**PRIVILEGIATO** **CHIROGRAFARIO** **PRIVILEGIATO**	€ 1.651,59 € 388,78 €. 1.834,50
COMUNE DI BISCEGLIE		€2.494,00
COMPASS BANCA SPA	**CHIROGRAFARIO**	€. 18.435,75
LINK FINANZIARIA SRL	**CHIROGRAFARIO**	€. 25.746,38
COFIDIS S.A.	**CHIROGRAFARIO**	€.11.290,33

IFIS NPL INVESTING SPA	**CHIROGRAFARIO**	€. 26.503,90
FINDOMESTIC SPA	**CHIROGRAFARIO**	€. 27.359,50
QUINTOJOB SRL **Regione Puglia**	**CHIROGRAFARIO** **Privilegiato**	€ 9.750,00 [1] €. 894,85 €. 192,99
TOTALE COMPLESSIVO		**€.129.721,30** **€.132.075,00 (con compenso O.C.C.)**

6. Le cause del sovra indebitamento – la meritevolezza del ricorrente e la diligenza del debitore

Tutta la debitoria contratta dal sig. Sasso Angelo riguarda motivi strettamente personali e lavorativi che inevitabilmente hanno contribuito ad ingenerare uno stato di perdurante crisi da sovraindebitamento. Come rilevato dal Gestore è stata ricostruita compiutamente la vita del debitore analizzando gli eventi che hanno condotto il sig. Sasso all'attuale situazione di sovraindebitamento.

Da tale ricostruzione è emersa la circostanza che la famiglia del ricorrente ha avuto sempre e solo un solo reddito e con l'aumento negli anni del numero dei componenti la famiglia – nascita dei tre figli della coppia- ma mantenendo lo stesso reddito in entrata ha portato alla situazione attuale di indebitamento.

Aggiungasi i vari eventi negli anni del matrimonio come l'aver nel 2007 deciso il Sasso Angelo di avviare un'attività di macelleria, in proprio, ma nel 2009 ha dovuto chiuderla e cancellarla senza debiti avendo corrisposto tutti i fornitori e ritornando al lavoro dipendente come attualmente.

Nel 2017, in conseguenza della scadenza del contratto di locazione al Sasso Angelo veniva intimato lo sfratto per finita locazione con conseguente pagamento sia della debitoria accumulata dei canoni di locazione che delle spese legali maturate.

A tanto aggiungasi, negli anni precedenti, le varie spese per mantenere i tre figli allo studio sostenendo il pagamento delle spese scolastiche nonché quelli degli studi della scuola secondaria di secondo grado e, attualmente, quelle della figlia Elisabetta ancora studentessa Universitaria di Lingue presso l'Università di Bari.

In conseguenza di tali circostanze, dal 2015, il sig. Sasso Angelo, sempre mono reddito, considerato le esigenze familiari crescenti otteneva dalla Carrefour Banca un prestito personale

per l'importo di € 15.350,00 da restituire in 120 rate da € 179,72. Nel 2016 per far fronte ai lavori di ristrutturazione del nuovo immobile in locazione otteneva dalla COMPASS SPA l'importo di € 20.000,00 da restituire in 84 rate da € 358,81.

Per far fronte alle numerose spese insorte con la nuova locazione nel settembre 2017 il sig. Sasso otteneva nuovamente dalla Carrefour Banca altro finanziamento di € 15.400,00 da restituire in 120 rate da 178,81.

Purtroppo, con il proprio reddito da lavoro il sig. Sasso Angelo (euro1.500,00), oltre a dover onorare il pagamento del canone di locazione dell'importo di € 400,00 mensili doveva far fronte al pagamento delle finanziarie il cui importo mensile, sommando i tre prestiti contratti, ammontava ad € 717,34 oltre a dover sostenere il pagamento delle utenze e soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare.

Al fine di ottenere maggiore liquidità per riuscire ad adempiere alle obbligazioni assunte, nell'agosto del 2018, il sig. Sasso chiedeva ed otteneva dalla Findomestic spa l'importo di € 27.359,50 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 380,00 unitamente all'apertura di una linea di credito con carta dell'importo di € 3.000,00 con rimborso minimo mensile concordato di € 120,00.

Per le medesime ragioni, essendo ormai entrato nella "spirale" delle società finanziarie, in data 25.10.2019, il sig. Sasso chiedeva ed otteneva sempre dalla Findomestic spa un'ulteriore finanziamento dell'importo di € 19.170,00 da restituire 120 rate da 263,60, dichiarando di avere un reddito personale di € 1.526,00.

Successivamente nell'aprile 2019, essendo divenuto economicamente insostenibile il pagamento delle obbligazioni contratte decideva di accedere al credito con altro finanziamento della Dynamica Retail spa da restituire tramite la cessione del quinto dello stipendio.

Nell'anno 2020 il sig. Sasso, sottoscrivendo il contratto di finanziamento nr. 702679, chiedeva alla Cofidis spa l'importo di € 10.000,00 da restituire in 84 rate da € 149,49 dichiarando un reddito mensile di € 1.450,00.

Deve evidenziarsi che il mentore delle predette operazioni finanziarie era sempre e solo un intermediario biscegliese che, profittando dello stato di bisogno unito alla disperazione del sig. Sasso, al solo fine di procacciarsi nuove provvigioni, faceva sottoscrivere e dunque richiedere nuove richieste di finanziamento all'odierno debitore ma cosa alquanto strana è che le società finanziarie, non si sa come e perché, non hanno mai effettuato le relative informative sul merito creditizio portando, sempre e comunque, alla conclusione di detti contratti di finanziamento.

Appare evidente che la concessione di liquidità, più che "sollevare" il consumatore dalla debitoria accumulata ha determinato lo stato di sovraindebitamento atteso che tutta la retribuzione del sig. Sasso Angelo veniva utilizzata per onorare il pagamento dei prestiti ottenuti.

Infatti, il sig. Sasso, come si evince dalla documentazione allegata, al fine di onorare tutti i pagamenti, si è visto costretto a dilazionare anche le fatture relative le utenze.

A seguito dei mancati pagamenti di società finanziarie e banche, intervenivano lettere di decadenza dal beneficio del termine unitamente a lettere di messa in mora.

Il mancato pagamento delle rate divenute insostenibili determinava una serie di decreti ingiuntivi che il Sasso Angelo provvedeva ad opporsi evidenziando la circostanza della mancanza dell'accertamento del merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti da parte delle società finanziarie erogatrici del credito.

Giudizi di opposizione che hanno portato, ad oggi, alla definizione con esito negativo per il Sasso Angelo come meglio descritti nella relazione del Gestore.

L'accesso al prestito non ha mai riguardato, comunque, spese voluttuarie, e non è mai stato indiscriminato. Trattasi, infatti, di finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze ordinarie di un nucleo familiare monoreddito composto da cinque persone per affrontare le spese scolastiche dei figli, di cui una, ancora, studentessa universitaria.

Certamente può discorrersi, nel caso di specie, di uno stato di sovraindebitamento di soggetto qualificabile come consumatore e, in quanto tale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o di insolvenza. Consumatore che, alla luce di quanto sopra emerso, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Questa difesa ritiene doveroso rappresentare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo chiarito che il requisito della meritevolezza non può essere negato al debitore che versi in una situazione di sovraindebitamento provocata da eventi esterni, imprevedibili e non dominabili, come l'aumento del nucleo e le difficoltà familiari.

La giurisprudenza di merito e di legittimità in maniera granitica ha statuito che *"la meritevolezza sussiste quando il sovraindebitamento non è frutto di dolo o colpa grave, ma di cause esterne e non imputabili al debitore"* e che *"la valutazione deve concentrarsi sulla condotta complessiva del debitore"*, considerando, pertanto, meritevole chi abbia contratto debiti per far fronte a bisogni essenziali della vita e della famiglia, senza manifestare comportamenti dissipativi.

Dall'analisi della documentazione esibita al Collegio dei Gestori non risulta alcun elemento che possa far ipotizzare condotte fraudolente, simulatorie o dirette a compromettere le ragioni dei creditori. Al contrario, il ricorrente ha sempre manifestato trasparenza, ha sempre adempiuto fino a quando le condizioni lo hanno consentito e ha cercato di preservare il proprio equilibrio economico in ogni modo lecito.

È da escludere, altresì, che il Sasso Angelo abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero che abbia colposamente e gravemente determinato il sovraindebitamento.

Questa difesa intende sottolineare, altresì che la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Da tale quadro emerge che gli istituti e le finanziarie, valutando positivamente il merito creditizio della ricorrente, hanno colposamente ed inevitabilmente determinato il sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che *"Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...*

... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al

mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente." (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020). Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Tanto basta, dunque, a far ritenere violato l'art. 124 bis TUB, non potendosi ritenere correttamente valutato il merito creditizio da parte di un istituto che eroghi ulteriore credito a chi lo abbia già ricevuto da altri finanziatori.

È evidente infatti che gli istituti di credito e società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Tra le altre Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023).

Nel caso di specie, le società finanziarie, alla luce delle dichiarazioni reddituali del Sasso Angelo hanno errato nella valutazione del merito creditizio concedendo credito esclusivamente sulla base della busta paga relativa a quella con l'inclusa 14^ retribuzione e senza la preventiva verifica delle precedenti concessioni di prestiti finanziari come contestate nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al tribunale di Trani.

7. Convenienza dell'accordo di ristrutturazione.

Questa difesa ritiene doveroso far emergere la convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti che permette di tutelare tutti i creditori, ed in particolare anche quelli non minuti di privilegio, sia pur in percentuale.

Il piano proposto risulta più conveniente anche per la mancanza di beni immobili da liquidare.

8. Proposta con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive

Considerate le entrate del sig. Sasso Angelo e quella del figlio Sasso Bartolomeo nonché le spese incomprimibili necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di vita del nucleo familiare, il debitore propone - previa sospensione della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 991/2024 R.G. Tribunale di Trani - di mettere a disposizione di tutti i creditori l'importo complessivo di € 36.000,00.

Con **l'accordo di ristrutturazione dei debiti**, previa autorizzazione del giudice, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del DLgs. 14/2019, l'istante garantirebbe **il pagamento, seppur in percentuale, di tutti i creditori, e dunque anche dei creditori chirografari.**

L'importo offerto ai creditori nell'accordo di ristrutturazione proposto risulta vantaggioso rispetto a quanto si otterrebbe ipoteticamente dalla liquidazione.

Pertanto, si evince una convenienza complessiva del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi liquidatoria:

- con **l'accordo di ristrutturazione dei debiti** l'istante mette a disposizione dei creditori alle scadenze dell'accordo di ristrutturazione, (escludendo i creditori in prededuzione) l'importo complessivo di €.36.000,00:

- di cui € 10.246,68 a disposizione dei creditori privilegiati pari al 100% del debito;
- di cui € 25.753,32 a disposizione dei creditori chirografari, pari al 21,55 % del debito.

Dunque, con il piano di ristrutturazione verrebbero soddisfatti crediti (escludendo i creditori in prededuzione) per **€. 36.000,00.**

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante pagamento della somma mensile di €.350,00 per dodici mensilità a decorrere dal mese successivo all'omologa ed in occasione della percezione della 13^ e 14^ l'importo di euro 500,00 e dunque l'importo annuale di €4.500,00 per la durata di otto anni secondo le seguenti modalità e tempistiche:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE – PREDEDUZIONE POSTERGATA

- **Compenso OCC Trani – €. 2.353,70**

Con riferimento ai crediti in prededuzione, in ossequio al disposto normativo in materia di CCII ritiene che il relativo pagamento potrà aver luogo, in conformità a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, C.C.I, solo una volta che il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito e ferma restando, comunque, la possibilità per l'OCC di richiedere al giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

B) CREDITORI PRIVILEGIATI per euro 10.246,68

- **Advisor euro 3.000,00 comprensivo di oneri e accessori**
- **Agenzia delle Entrate e Riscossione euro 3.486,09**
- **Comune di Bisceglie euro 2.494,00**
- **Regione Puglia euro 1.057,84**
- **Agenzia delle Entrate €.208,75**

Onorati integralmente i crediti privilegiati, nella misura del 100%, si procederà a onorare i crediti nei confronti dei creditori chirografi nella misura del 21,55%:

C) CREDITORI CHIROGRAFARI per un totale di euro 25.753,32

- **Agenzia delle Entrate Riscossione euro 83,78**
- **Compass Banca Spa euro 3.972,90**
- **Link Finanziaria Srl euro 5.548,34**
- **Cofidis S.A. euro 2.433,00**
- **Ifis Npl Investing Spa euro 5.536,66**
- **Findomestic euro 5.711,60**

- **Dynamic Retail spa euro 2.101,12**

***

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il signor Sasso Angelo, come sopra generalizzato, difeso, rappresentato e domiciliato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani,

A. considerata la sussistenza dei presupposti soggettivi (essendo il ricorrente soggetto non fallibile e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d. lgs. 14/2019) e oggettivi (sussistendo la situazione di sovraindebitamento ovvero di stato di crisi/insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'O.C.C.),

B. considerato, altresì, che la situazione di sovraindebitamento, come documentato dal debitore e come accertato dal Gestore, è scaturita dalle numerose esigenze connesse all'ampliamento del nucleo familiare;

C. considerato, infine, che la durata del piano (8 anni) - tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale di Trani Cfr. Sentenza 74/2025 del 4/7/2025 emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 208-1/2024; Sentenza 5/2024 del 1.02.2024 emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 130/2023 - appare del tutto ragionevole in considerazione sia della percentuale di soddisfacimento dei creditori (100% per il creditore prededucibile; 100% per i creditori privilegiati e 21,55% per i creditori chirografari),

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez, Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda ex art. 67 CCII proposta;

1. DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del ricorrente, a tutti i creditori;
2. DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore *ex* art. 70 comma 4 CCII e, in particolare, disponga la **sospensione della procedura esecutiva mobiliare nr. 991/2024** R.G. del Tribunale di Trani (promossa dalla Cofidis s.p.a.);
3. DISPONGA a seguito dell'omologa la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del

patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati;

C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano EMETTA sentenza di omologa.

Si produce la relazione della Gestore dell'O.C.C. con i relativi documenti allegati.

Il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 98,00

Trani, data del deposito telematico

Avv. Angelo Nigretti

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

Relazione O.C.C. – Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n.14/2019 e ss. mm.

Debitore istante: SASSO ANGELO– cod.fisc. SSSNGL66M04A883H

nato a Bisceglie (BT) il 4.8.1966

residente in Bisceglie alla via M.R. Imbriani nr. 167

1. Premessa

La sottoscritta professionista Avv.ta Cecilia LORUSSO (c.f. LRSCCL75L59A883H) iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani, con studio in Bisceglie alla Via Redipuglia nr. 3 – indirizzo pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it con nota di conferimento di incarico trasmessa dall'O.C.C. di Trani in data 25.09.2025 è stata nominata Gestore della Crisi nell'ambito della procedura O.C.C. avente n. 38/2025 introdotta mediante istanza di nomina del gestore, in nome e per conto del debitore, dall'avv. Angelo Nigretti (advisor).
La sottoscritta ha accettato l'incarico in data 30.9.2025, rilasciando apposite dichiarazioni di indipendenza debitamente sottoscritte e trasmesse all'O.C.C. di Trani.
Preliminarmente, la scrivente, letta la proposta di ristrutturazione dei debiti, attesta che ricorrono i presupposti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti *ex lege* di cui all'art. 69, comma 1, CCII.
In particolare, il sig. Sasso Angelo versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.14/2019; è qualificabile come consumatore, vale a dire come persona fisica che ha sempre agito per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale (come si preciserà meglio più avanti, il debitore nel periodo 2007/2009 ha avviato attività commerciale al dettaglio di vendita di prodotti a base di carne ma la debitoria ha solo natura consumeristica); non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni né ha mai beneficiato dell'esdebitazione; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
La domanda, contiene gli elementi previsti dall'art.67, comma 1, CCII ed è corredata da quanto espressamente richiesto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi; la documentazione fornita dal debitore e dal suo difensore risulta completa e attendibile ed è stata verificata da questo Gestore.

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

2. Composizione e informazioni sul nucleo familiare

Il debitore, sig. Sasso Angelo (Cod. Fiscale SSSNGL66M04A883H) nato in Bisceglie (BT) il 4.08.1966 ed ivi residente a Bisceglie (BT) alla via Mattero Renato Imbriani nr. 167. Come da Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Bisceglie in data 24 giugno 2025 il nucleo familiare del debitore è composto da:

1. Losapio Vittoria, nata a Bisceglie il 19.09.1971 (Cod. Fiscale LSPVTR71P59A883C), coniuge;
2. Sasso Bartolomeo, nato in Bisceglie il 26.09.1993 (Cod. Fiscale SSSBTL93P26A883Q), figlio.
3. Sasso Elisabetta, nata a Bisceglie il 16.03.2002 (Cod. Fiscale SSSLBT02C56A883E), figlia;

Il sig. Sasso vive, unitamente al proprio nucleo familiare, all'interno dell'immobile condotto in locazione con contratto del 28.12.2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trani al nr. 3934 serie 3T.
Tenuto conto del nucleo familiare composto da quattro persone, alla luce della documentazione consegnata alla scrivente si è accertato che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad € **1.638,50**.

Prospetto delle spese di sostentamento mensile SASSO		
fabbisogni finanziari	**importo mensile**	**importo annuo**
spese per abbigliamento, igiene casa e persona	€ 150	€ 1800
spese per auto (assicurazione e imposta di bollo)	€ 45	€ 540
Canone di locazione	€400	€4800
Spese condominiali	€ 40	€ 480
utenze (acqua, luce e gas)	€ 197	€ 2364
manutenzione auto e carburante	€ 100	€ 1.200
spese telefoniche	€ 40	€ 480
TARI	€ 33,50	€ 402
spese sanitarie	€ 30	€ 360
spese per alimenti nucleo di 4 persone	€ 600	€ 7200
totale spese	**€ 1.638,50**	**€ 19.662,00**

Considerato quanto sopra, la proposta di piano (come si vedrà, pari ad € 350,00 al mese) può ritenersi sostenibile e compatibile con le spese mensili del nucleo familiare, come visto pari a

circa € 1.638,50 mensili, anche salvaguardando un minimo margine per eventuali spese impreviste al fine di prevenire future difficoltà e/o inadempimenti nell'esecuzione del piano stesso.

3. Situazione patrimoniale/reddituale ed esposizione debitoria

In considerazione della documentazione raccolta, fornita dal debitore e dal suo legale, è possibile affermare che la situazione patrimoniale e reddituale del sig. Sasso Angelo è la seguente:

Patrimonio immobiliare

Il debitore non risulta essere proprietario di alcun bene immobile su tutto il territorio nazionale.

Patrimonio mobiliare del debitore e dei componenti del nucleo familiare

Il Sig. Sasso risulta proprietario di un'autovettura Volkswagen Polo 4^ serie tg. DD693EJ immatricolata nel luglio 2006, pertanto, di valore irrisorio. L'autovettura è in uso esclusivo del ricorrente e viene utilizzata per il soddisfacimento dei primari bisogni familiari e, soprattutto per le esigenze lavorative, dovendo il debitore spostarsi dalla città di Bisceglie, quale luogo di residenza, e raggiungere quotidianamente la città di Molfetta, quale sede di lavoro.
Giova precisare che dalla visura storica per soggetto, il sig. Sasso risulta, altresì titolare dell'autovettura tg. BA945238, veicolo oggetto di furto in data 8.03.1994, come da autocertificazione sottoscritta dal debitore.
Il Sig. Sasso, attualmente è contitolare – unitamente alla coniuge Losapio Vittoria - di un conto corrente nr. 5324.02 acceso presso Monte dei Paschi di Siena ove viene accreditato lo stipendio.
L'istante è titolare, altresì, del TFR accantonato dalla Maiora spa ad è oggi pari ad € 21.592,30 come si evince dalla Certificazione Unica 2025 redditi 2024.

Redditi

Quanto alla situazione reddituale, il sig. Sasso svolge la mansione di operaio addetto al reparto macelleria con contratto a tempo indeterminato dal 1.07.2014 alle dipendenze della "Maiora spa" (precedentemente Maiora srl") con sede di lavoro all'interno del cash and carry "Alta Sfera" di Molfetta, percependo uno stipendio mensile netto pari ad € 1.450/1.500,00 circa oltre a 13esima e 14esima mensilità sul quale gravano sia il prestito concesso con restituzione mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo di € 250,00 che il pignoramento presso terzi dell'importo di € 259,09.
Risultano ritualmente depositate le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. Sasso Angelo. In particolare dal modello

- 730 anno 2025 (redditi 2024) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 24.580,00;
- 730 anno 2024 (redditi 2023) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 24.063,00;
- 730 anno 2023 (redditi 2022) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 22.436,00;
- 730 anno 2022 (redditi 2021) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.550,00;
- 730 anno 2021 (redditi 2020) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.905,00

All'intero del nucleo familiare, altro percettore di redditi è il figlio Sasso Bartolomeo il quale svolge la mansione di acconciatore part-time con contratto a tempo indeterminato dal 18.05.2020 alle dipendenze del sig. Colonna Giuseppe, percependo uno stipendio mensile pari ad € 550,00 circa.
Con riferimento ai redditi del sig. Sasso Bartolomeo sono state consegnate alla scrivente la seguente documentazione. In particolare

- Certificazione Unica 2025 redditi 2024 € 5.822,44;
- Certificazione Unica 2024 redditi 2023 € 5.730,53;
- Certificazione Unica 2023 redditi 2022 € 5.095,54;
- Certificazione Unica 2022 redditi 2021 € 4.945,80;
- Certificazione Unica 2021 redditi 2020 € 3.039,76.

Si precisa che il terzo genito, sig.ra Sasso Elisabetta, attualmente studentessa Universitaria, al fine di contribuire al *menage* familiare, dal 5.10.2022 al 30.04.2023 ha svolto attività lavorativa part-time e a tempo determinato alle dipendenze di Generazione Vincente spa.
Giova evidenziare, altresì che sino al novembre 2024, il nucleo familiare era composto anche dal figlio Sasso Giacomo che, nel dicembre 2024, ha trasferito la propria residenza altrove come da autocertificazione sottoscritta dal debitore.

****

Alla luce della documentazione reddituale di cui sopra, il reddito medio mensile dell'intero nucleo familiare calcolato mediamente sulla base delle ultime tre annualità, ammonta a circa € 2.100,00 circa.
Pertanto, come si evince dalla somma delle spese mensile occorrenti alla famiglia, elencate nella tabella precedente, la somma dei redditi percepiti dal sig. Sasso unitamente a quella del figlio, consentono di prevedere una provvista mensile in favore di tutti i creditori

Esposizione debitoria complessiva

Creditori	Natura credito	Importo

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

A. **O.C.C. di Trani** per la presente procedura, già detratto il primo acconto pari ad € 999,35 inclusa di IVA (25% di €3.997,40) nonché il secondo acconto versato in data 21.02.2026 pari ad € 644,354 salva l'eventuale maggior somma che sarà eventualmente liquidata dal Giudicante all'esito dell'esecuzione del piano.	**CREDITO PREDEDUCIBILE**	€. 2.353,70
B. **ADVISOR**, avv. Angelo Nigretti per compensi relativi alla presente procedura di sovraindebitamento	**COMPENSI DEI PROFESSIONISTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA - PRIVILEGIATO.**	€.3.000,00
C. **AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE**[1]	**PRIVILEGIATO** **CHIROGRAFARIO**	€.1.651,59 €.388,78 € 1.834,50[2]
D. **COMUNE DI BISCEGLIE**[3]	**PRIVILEGIATO**	€ 2.494,00
E. **COMPASS BANCA SPA**[4]	**CHIROGRAFARIO**	€. 18.435,73
F. **LINK FINANZIARIA SRL**[5]	**CHIROGRAFARIO**	€.25.746,38
G. **COFIDIS S.A.**	**CHIROGRAFARIO**	€.11.290,33[6]
H. **IFIS NPL INVESTING SPA** [7]	**CHIROGRAFARIO**	€.26.503,90

[1] Precisazione del credito del 7.10.2025
[2] Nel febbraio 2026 il creditore riceveva intimazione di pagamento nr. 01420259018278878/000 relativamente alla TARI 2019-2021 nonché IRPEF 2018
[3] Precisazione del credito del 14.10.2025
[4] Precisazione del credito del 29.1.2026
[5] Si precisa che nonostante la scrivente abbia richiesto la precisazione del credito sia alla società che all'avvocato costituito, alcun riscontro è mai pervenuto, motivo per il quale si è ritenuto di inserire l'importo di cui alla sentenza del 24.10.2025 emessa nell'ambito del giudizio n.4345/23 RG Trib.Trani.
[6] Precisazione del credito del 3.2.2026
[7] Si precisa che nonostante la scrivente abbia richiesto la precisazione del credito sia alla società che all'avvocato costituito, alcun riscontro è mai pervenuto, motivo per il quale si è ritenuto di inserire l'importo di cui alla proposta conciliativa del Giudice accettata dalle parti nell'ambito del giudizio n.1285/23 RG Trib.Trani.

I. FINDOMESTIC SPA[8]	CHIROGRAFARIO	€.27.359,50
J. DYNAMICA RETAIL SPA- QUINTO JOB	CHIROGRAFARIO	€.9.750,00 [9]
K. Regione Puglia (omesso pagamento imposta di bollo)	PRIVILEGIATO	€ 894,85 € 162,99[10]
L. AGENZIA DELLE ENTRATE	PRIVILEGIATO	€ 208,75[11]
TOTALE COMPLESSIVO		**€. 129.721,30** **€ 132.075 (con compenso OCC)**

4. Attività Gestore della Crisi

La sottoscritta ha incontrato il legale del ricorrente unitamente al sig. Sasso Angelo; ha intrattenuto con lo stesso corrispondenza; ha ricevuto personalmente e a mezzo mail/pec documentazione utile per l'espletamento dei propri compiti; ha dato tempestiva comunicazione di apertura del presente procedimento agli uffici fiscali competenti; ha richiesto le precisazioni dei crediti ai soggetti interessati e ha esaminato tutta la documentazione in proprio possesso.

Dall'attività di accesso alle banche dati non risultano, per quanto è stato possibile accertare, a carico del sig. Sasso debiti diversi da quelli sopra riportati. Non vi sono pendenze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Nonostante la scrivente ha richiesto l'accesso ai dati della Banca D'Italia, ad oggi alcun riscontro è pervenuto. Si è, invece, in possesso della CRIF, della CTC e del riscontro dell'accesso all'Anagrafe Tributaria.

5. Cause di indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempierle

Nella relazione introduttiva si è dato correttamente atto che tutta la debitoria contratta dal sig. Sasso ha riguardato motivi strettamente personali e familiari che inevitabilmente hanno contribuito ad ingenerare uno stato di perdurante crisi da sovraindebitamento.

[8] Nonostante la richiesta alcuna risposta è mai pervenuta alla scrivente.
[9] Trattandosi di cessione del quinto dello stipendio le rate sono in regolare ammortamento come si evince dalla CTC del 22.01.2026.
[10] Avviso nr. 472091723784 anno 2024 tg. autoveicolo DD693EJ.
[11] Avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni in relazione alla sentenza civile nr. 95/2026 del 28.01.2026 emesso dal Tribunale di Trani

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

Lo scrivente Gestore ritiene doveroso ricostruire compiutamente le vita del debitore analizzando gli eventi che hanno condotto il sig. Sasso all'attuale situazione di sovraindebitamento.
In data 24 aprile 1993 il sig. Sasso, all'epoca operaio presso la ditta Tridente Nicola, contraeva matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, con la sig.ra Losapio Vittoria, in attesa del loro primo genito, la quale, invece, lavorava – con mansione di apprendista alle dipendenze della Ditta Di Pinto Sergio.
La coppia decideva di fissare la residenza della casa coniugale all'interno di un immobile condotto in locazione in Bisceglie alla Via Settembrini il cui canone di locazione era di 320 mila lire.
In data 26.09.1993 nasceva il primogenito, Sasso Bartolomeo.
Nel 1995 con l'arrivo del secondo genito Sasso Giacomo, nato il 30.07.1995, considerato l'ampliamento del nucleo familiare, il debitore lasciava l'abitazione in Via Settembrini e si trasferiva alla Via Peucezia n.6 con canone di locazione mensile di 350 mila lire ove la famiglia del debitore rimaneva sino al 2017.
La sig.ra Losapio, a seguito dell'ampliamento del nucleo familiare, dopo il periodo di maternità, subiva il licenziamento con conseguente percezione della NASpi per circa due anni.
Successivamente ed in particolare in data 16.03.2002 nasceva il terzo genito, Sasso Elisabetta.
Giova precisare che nel 2007, il sig. Sasso, da sempre lavoratore dipendente, decideva di avviare un'impresa di commercio al dettaglio di carne e prodotti a base di carne, attività che restava attiva sino al 2009 allorquando nel settembre, stante il calo delle vendite, veniva chiusa e cancellata dal registro delle imprese e, a decorrere dal gennaio 2010 e sino al 2013, lavorava alle dipendenze della Mizar s.r.l. con mansione di macellaio e stipendio medio mensile di € 1.200,00 circa, per poi lavorare per un annetto alle dipendenze della Cannillo srl ed infine essere assunto, dal luglio 2014 dalla Maiora srl, poi divenuta spa, ove tutt'ora lavora.
Purtroppo nel 2017 scaduto naturalmente il contratto di locazione, non avendo reperito nuova unità abitativa e dunque liberato l'immobile, il locatore intimava lo sfratto per finita locazione.
Vero è che l'ampiamento del nucleo familiare e dunque l'aumento delle spese unitamente alla difficoltà di reperire una nuova unità abitativa esponevano il nucleo familiare al procedimento per sfratto, con conseguente pagamento sia della debitoria accumulata nelle more che delle spese legali.
A seguito dello sfratto la famiglia del debitore, composta da 5 persone, trasferiva la propria residenza, sempre in Bisceglie, alla Via Mattero Renato Imbriani ove tutt'ora dimorano.
Si precisa che nonostante l'ampliamento del nucleo familiare con conseguente aumento delle spese, l'unico produttore di reddito certo era il sig. Sasso Angelo il quale ha dovuto provvedere anche al pagamento delle spese scolastiche dei propri figli e soprattutto di Giacomo che ha completato il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado e di Elisabetta, attualmente studentessa Universitaria di Lingue presso l'Università Aldo Moro di Bari.

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

In data 4.11.2015 il sig. Sasso, considerato le esigenze familiari crescenti chiedeva ed otteneva dalla Carrefour Banca un prestito personale per l'importo di € 15.350,00 da restituire in 120 rate da € 179,72 dichiarando un reddito di € 1.400,00 mensili.
In data 27.09.2016 il sig. Sasso, unitamente alla coniuge, sig.ra Losapio Vittoria, ed al fine di procedere alla pitturazione dell'immobile condotto in locazione unitamente ad alcuni piccoli lavori di ristrutturazione, chiedeva ed otteneva dalla COMPASS SPA l'importo di € 20.000,00 da restituire in 84 rate da € 358,81.
Si precisa che nonostante nel contratto di finanziamento è indicato, accanto al reddito del sig. Sasso, il reddito della sig.ra Losapio, questa difesa fa rilevare che accedendo al cassetto previdenziale la sig.ra Losapio dal luglio 1996 non ha più svolto alcuna attività lavorativa; pertanto non si comprende come mai l'istituto di credito abbia indicato redditi inesistenti.
Vero è che il sig. Sasso, seppur con immensi sacrifici, nel corso degli anni ha sempre onorato la debitoria contratta e sostenuto economicamente un nucleo familiare di cinque persone.
La situazione precipitava allorquando, a seguito dello sfratto per finita locazione/morosità relativamente all'immobile di Via Peucezia, il sig. Sasso ha dovuto sostenere costi relativi sia ai canoni insoluti unitamente alle spese legali. A seguito dello sfratto per morosità, il nucleo famigliare ha dovuto, inoltre, condurre in locazione nuova unità abitativa e farsi carico delle spese relative al trasloco, all'allaccio delle utenze, alla pitturazione del nuovo immobile ed altre spese connesse al fine di rendere l'immobile adatto alle esigenze del nucleo familiare composto da cinque persone.
Per far fronte alle spese di cui sopra nel settembre 2017 il sig. Sasso rivolgendosi nuovamente alla Carrefour Banca chiedeva ed otteneva l'importo di € 15.400,00 da restituire in 120 rate da 178,81 dichiarando un reddito pari ad € 1.800,00.
Purtroppo, con il proprio reddito da lavoro il sig. Sasso, oltre a dover onorare il pagamento del canone di locazione dell'importo di € 400,00 mensili doveva far fronte al pagamento delle finanziarie il cui importo mensile, sommando i tre prestiti contratti, ammontava ad € 717,34 oltre a dover sostenere il pagamento delle utenze e soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare.
Al fine di ottenere maggiore liquidità e riuscire ad adempiere alle obbligazioni assunte, nell'agosto del 2018 il sig. Sasso chiedeva ed otteneva dalla Findimestic spa l'importo di € 27.359,50 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 380,00 unitamente all'apertura di una linea di credito con carta dell'importo di € 3.000,00 con rimborso minimo mensile concordato di € 120,00.
Per le medesime ragioni, essendo ormai entrato nella "spirale" delle società finanziarie, in data 25.10.2019 il sig. Sasso chiedeva ed otteneva sempre dalla Findomestic spa un'ulteriore finanziamento dell'importo di € 19.170,00 da restituire 120 rate da 263,60, dichiarando di avere un reddito personale di € 1.526,00.

Successivamente, nell'aprile 2019, essendo divenuta economicamente insostenibile il pagamento delle obbligazioni contratto decideva, ancora una volta, di accedere al credito sottoscrivendo contratto di finanziamento con la DYNAMICA RETAIL SPA da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio. Infine, nell'agosto 2020, sempre al fine di ottenere liquidità finalizzata all'adempimento delle obbligazioni contratte, il sig. Sasso sottoscriveva il contratto di finanziamento nr. 702679 chiedendo alla Cofidis spa l'importo di € 10.000,00 da restituire in 84 rate da € 149,49 dichiarando un reddito mensile di € 1.450,00.
Vero è che il mentore delle predette operazioni finanziarie era sempre e solo un intermediario biscegliese che, profittando dello stato di bisogno unito alla disperazione del sig. Sasso, al fine di procacciarsi nuove provvigioni, faceva sottoscrivere e dunque richiedere nuove richieste di finanziamento all'odierno debitore.
Appare evidente che la concessione di liquidità, più che "sollevare" il consumatore dalla debitoria accumulata ha determinato lo stato di sovraindebitamento atteso che tutta la retribuzione del sig. Sasso veniva utilizzare per onorare il pagamento dei prestiti ottenuti.
Infatti, il sig. Sasso, come si evince dalla documentazione allegata, al fine di onorare tutti i pagamenti, si è visto costretto a chiedere rateizzazioni anche delle fatture relative le utenze.
A seguito dei mancati pagamenti dei prestiti ottenuti, sono intervenute lettere di decadenza dal beneficio del termine unitamente a lettere di messa in mora.
In data 6 aprile 2022 il sig. Sasso sottoscriveva con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa atto di ricognizione di debito e proposta di moratoria dell'importo di € 2.999,25 rinveniente da una scopertura sul conto corrente nr. 5324/02. Il sig. Sasso perfettamente adempiente all'obbligazione assunta onorava correttamente la debitoria tanto è vero che a seguito di interrogazione il predetto debito risulta correttamente estinto il 31.10.2025.
In data 7.7.2022 la COMPASS SPA, notificava ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto nr. 854/2022 del 16.06.2022 con il quale intimava il sig. Sasso unitamente alla coniuge sig.ra Vittoria Losapio, al pagamento della complessiva somma di € 10.524,33 oltre spese per la procedura pari ad € 685,00 di cui euro 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso generale, IVA e CAP, in virtù del mancato pagamento dei ratei rinvenienti dal contratto di finanziamento nr. 16643332 del 27.09.2016 sottoscritto con la stessa società.
In tale circostanza, il sig. Sasso formulava opposizione ed all'esito del giudizio, il giudice dott.ssa Calò, nell'ambito del procedimento nr. 4317/2022, e con sentenza del 28.1.2026 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il sig. Sasso e la Losapio al pagamento delle spese di lite dell'importo di € 5.088,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, se dovuti per legge.
In data 8.11.2022 la COFIDIS SPA, notificava ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto nr. 1447/2022 dell'8.10.2022 con il quale intimava il sig. Sasso al pagamento della complessiva somma di € 10.015,56 oltre spese per la procedura pari ad €. 685,00 di cui euro 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso generale, IVA e CAP, in

virtù del mancato pagamento dei ratei rinvenienti dal contratto di finanziamento nr. 702679 dell'agosto 2020 contratto con la stessa società.
Il sig. Sasso presentava formale opposizione al decreto ingiuntivo e nell'ambito del procedimento 6072/2022, la dott.ssa G. Stano con ordinanza del 2.09.2023 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a cui seguiva il 17 giugno 2024 la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, con fissazione dell'udienza di comparizione al 3.7.2025 (RG. 991/2024 es. mob.).
Si precisa che nonostante la notifica dell'atto di pignoramento, nell'ambito del giudizio di merito nr. 6072/2022, il Dott. Lacatena formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di abbandono del giudizio di opposizione con compensazione delle spese e conferma del decreto ingiuntivo che veniva accettata dal sig. Sasso con prossima estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. il 5.2.2026.
In data 25.01.2023 la IFIS NPL INVESTING SPA (già IFIS NPL SPA) notificava ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto n.1854/2022 del 28.12.2022 con il quale intimava il sig. Sasso al pagamento della complessiva somma di € 25.818,40 oltre spese per la procedura pari ad €. 685,00 di cui euro 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso generale, IVA e CAP, in virtù del mancato pagamento dei ratei rinvenienti dal contratto nr. 20120078180818 sottoscritto nell'agosto 2018 con la Findimestic spa.
In tale circostanza, il sig. Sasso formulava opposizione ed all'esito del giudizio, il giudice dott.ssa Calò, nell'ambito del procedimento nr. 1285/2023, formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c., del 10.3.2025, di abbandono del giudizio di opposizione con compensazione delle spese e conferma del decreto ingiuntivo che veniva accettata dal sig. Sasso – e tanto al fine di evitare di aggravare maggiormente la posizione debitoria - con estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.
In data 18.10.2023 la LINK FINANZIARIA SRL, notificava ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto nr. 1100 /2023 del 12.10.2023 con il quale intimava il sig. Sasso al pagamento della complessiva somma di € 21.833,88 oltre spese per la procedura pari ad € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso generale, IVA e CAP, in virtù del mancato pagamento dei ratei rinvenienti dai contratti nr. 300059519 e nr. 300104888 rispettivamente stipulati in data 4.11.2015 e 7.09.2017 con la Carrefour Banca.
Anche in tale circostanza, il sig. Sasso formulava opposizione ed all'esito del giudizio, il giudice Dott. Lacatena, nell'ambito del procedimento nr. 4345/2023, con sentenza del 24.10.2025 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il sig. Sasso al pagamento delle spese di lite dell'importo di € 3.200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, se dovuti per legge.
Dai fatti descritti, confermati dalla documentazione al vaglio dello scrivente Gestore, emerge che la debitoria contratta riguarda solo ed esclusivamente il sig. Sasso Angelo, il quale, pur avendo sempre diligentemente lavorato, a causa di una serie di vicissitudini familiari e

personali, è stato costretto a ricorrere a prestiti di società finanziarie, senza riuscire con il proprio reddito, così come sopra considerato, a farvi integralmente fronte.
L'accesso al prestito non ha mai riguardato, comunque, spese voluttuarie, e non è mai stato indiscriminato. Trattasi, infatti, di finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze ordinarie di un nucleo familiare quasi sempre monoreddito composto da cinque persone; per affrontare le spese scolastiche dei figli, di cui una ancora studentessa universitaria.
Nonostante la piccola parentesi del debitore in cui ha svolto attività di imprenditore, come si è potuto accertare, i debiti contratti hanno natura consumeristica, qualificando pertanto il sig, Sasso quale consumatore e, in quanto tale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o di insolvenza. Consumatore che, alla luce di quanto sopra emerso, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. Inesistenza di atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione fornita dal debitore è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, intesi come quegli atti con valenza ingannevole posti dolosamente in essere dal debitore occultando situazioni di fatto idonee a danneggiarli.

7. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano allo scrivente Gestore atti impugnati dai creditori.
Si ribadisce che, oltre ai giudizi definiti con sentenza (Proc. n.4345/23 Trib Trani Sasso/Link Finanziaria srl – proc.n. 4317/22 Sasso+1/Compass) e quelli definiti con accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e conseguente abbandono del giudizio (proc.n.6072/22 Sasso/Cofifdis Spa– proc.n.1285/23 Sasso/IFIS Npl Investing Spa), pende a carico del debitore il seguente procedimento esecutivo:
✓ Procedimento di pignoramento presso terzi proc. Nr. 991/2024 r.g. es. mob. con provvedimento di assegnazione già emesso dalla dott.ssa Binetti in data 3.7.2025.

8. Valutazione del merito creditizio

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 è previsto che il Gestore, nella sua relazione, indichi se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159. L'art. 69, comma secondo, del citato decreto legislativo prevede, altresì, che il creditore che ha

colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del D.lgs. n. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Ebbene, questo Gestore, nell'esercizio dei propri compiti, ha chiesto al debitore di fornire documentazione idonea a ricostruire la sua situazione patrimoniale, nonché quella del suo nucleo familiare, all'epoca dell'apertura dei finanziamenti, vale a dire con riferimento agli anni 2015/2020.
L'advisor ha fornito a questo al Gestore dichiarazioni reddituali del sig. Sasso Angelo relativi le annualità dal 2014 all'attualità, documenti dai quali si evince che a fronte dell'aumento dei componenti del nucleo familiare e dunque dell'aumento fisiologico delle spese necessarie per vivere vi è stato un leggero aumento stipendiale, certamente non proporzionale all'aumento del costo della vita che si è verificato nel corso degli anni e soprattutto a seguito dell'offensiva militale lanciato dalla Russia sul territorio ucraino.

Dalla documentazione consegnata alla scrivente si evincono i seguenti dati:

- 730/2015 redditi 2014 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 20.714,00
- 730/2016 redditi 2015 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 19.748,00
- 730/2017 redditi 2016 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 20.600,00
- 730/2018 redditi 2017 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.017,00
- 730/2019 redditi 2018 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.335,00
- 730/2020 redditi 2019 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.267,00
- 730/2021 redditi 2020 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.905,00
- 730/2022 redditi 2021 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 21.550,00;
- 730/2023 redditi 2022 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 22.436,00;
- 730/2024 redditi 2023risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 24.063,00;
- 730/2025 redditi 2024 risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 24.580,00.

Come ampiamente argomentato, dal 2015 al 2020 si sono susseguite richieste di finanziamento. Vero è che già nel 2015 la Carrefour Banca spa concedendo un finanziamento sembrerebbe aver violato le norme sul merito creditizio. Infatti, lo scrivente Gestore ha potuto verificare che nel 2015, il nucleo familiare del sig. Sasso, composto da cinque persone, con entrate mensili pari ad € 1.400,00 e gravato dal pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare non poteva/doveva ottenere alcun credito.
Anche nel 2016 la Compass spa, considerando i redditi percepiti nonché l'esposizione debitoria derivante dal precedente finanziamento ottenuto, violava anch'essa le norme sul merito creditizio.
Addirittura, nel 2017, la Carrefour Banca Spa, erogando altro finanziamento aggravava ulteriormente la posizione debitoria del sig. Sasso. Infatti il sig. Sasso a decorrere dal settembre/ottobre 2017, avrebbe dovuto versare una somma mensile di € 717,34(Carrefour

Banca spa € 179,72 – Compass spa € 358,81 – Carrefour Banca spa € 178,81) a fronte di uno stipendio mensile modestissimo – pari ad € 1.800,00 - gravato per lo più dal canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, residuando pertanto poche centinaia di euro per provvedere alle spese necessarie per mantenere un nucleo familiare monoreddito composto da cinque persone.
Ed è proprio per questa motivazione – e dunque l'impossibilità di onorare la debitoria contratta e far fonte alle spese necessarie per vivere – che il sig. Sasso è entrato nella spirale dell'indebitamento accedendo continuamente al credito che, se da una parte serviva per estinguere parzialmente la debitoria accumulata, dall'altro determinata rate di importo sempre più elevato con scarsa liquidità per il consumatore.
La valutazione del merito creditizio non verrebbe effettuata, a parere dello scrivente Gestore dapprima da parte della Carrefour Banca spa e successivamente da parte di tutte le altre società finanziarie che hanno concesso successivamente credito e dunque sia la Compass Bnaca spa, sia la Findomestic spa, sia Dynamica Retail Spa che Cofidis spa atteso che negli anni 2017/2019 il reddito del sig. Sasso, piuttosto che aumentare, vedeva contrarsi sino ad arrivare con l'ultimo finanziamento concesso da Cofidis spa ad € 1.450,00 mensili.
Infatti, dall'analisi degli estratti conto del sig. Sasso si evince chiaramente che nel 2020, senza considerare il prestito da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio, il sig. Sasso aveva una esposizione debitoria – derivante dai contratti di finanziamento summenzionati – di oltre 1.500,00 mensili e dunque superiori – addirittura alla retribuzione percepita mensilmente.
Pertanto, come evidenziato, con la retribuzione percepita dal sig. Sasso nel 2015, già la Carrefour Banca spa non doveva assolutamente concedere credito al sig. Sasso, essendo il reddito mensile a sua disposizione insufficiente a soddisfare il fabbisogno familiare di un nucleo familiare composto da cinque persone e gravato da un contratto di locazione, come si evince dalla copia fotostatica dalla simulazione del merito creditizio fatta in favore del Sasso.
Alla luce di tanto, dunque, non si comprendono i criteri utilizzati dalla Carrefour Banca spa e dalle altre società finanziarie al fine di istruire le varie richieste di credito e concedere finanziamenti. Insomma, a parare dello scrivente Gestore Carrefour Banca Spa per prima e gli altri istituti di credito a seguire nella concessione degli ultimi finanziamenti, non hanno tenuto adeguatamente conto del merito creditizio del soggetto debitore, contribuendo ad aggravare la situazione di indebitamento di quest'ultimo.

Studio Legale

Avv.ta Cecilia Lorusso

via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453

pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.400,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2015	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	€ 485,41	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	3,35	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.626,12
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 528,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 754,12
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 754,12
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 195.456,09
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data		€ 15.350,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

9. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Relativamente alla convenienza complessiva dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria."*
L'art. 67, co. 4 del D.Lgs. 14/2019 recita: *È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*
Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (**cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, cit.**).
La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione **(cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).**
Inoltre, la valutazione di convenienza dell'accordo di ristrutturazione del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva **(cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it)**, ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura **(cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.).**
Ebbene, il sig. Sasso non è titolare di alcun bene immobile da poter liquidare, essendo unicamente proprietario dell'autovettura del tipo Volkswagen Polo 4^ serie tg. DD693EJ immatricolata nel luglio 2006, pertanto, di valore irrisorio.
Lo stesso, invero, avrebbe potuto decidere di accedere alla Liquidazione controllata dei beni utilizzando la retribuzione quale fonte di reddito per soddisfare gli interessi dei creditori.
Senza volersi sostituire all'Ill.mo Giudicante, in via ipotetica, qualora il sig. Sasso avesse deciso di accedere alla procedura di liquidazione controllata considerando 1) la retribuzione del sig. Sasso e del di lui figlio, 2) le spese necessarie per vivere e 3) la giurisprudenza del Tribunale di Trani in tema di liquidazione controllata, il piano proposto si presenta certamente più

conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tanto in considerazione soprattutto della durata; atteso che la liquidazione controllata "con lo stipendio" ha una durata triennale.
Infatti, mentre con il presente piano di ristrutturazione, il debitore mette a disposizione di tutti i creditori l'importo complessivo di € 36.000,00 a parare della scrivente, risulta del tutto improbabile che in 3 (tre) anni (durata della procedura di liquidazione controllata) il debitore, considerata la propria retribuzione mensile (1.450,00/1.500,00) nonché le spese incomprimibili necessarie per vivere, potesse liquidare una somma superiore a € 36.000,00, pur prevendo la liquidazione dell'autovettura che, considerando l'anno di immatricolazione, ha un valore del tutto irrisorio.
Al contrario, con **l'accordo di ristrutturazione dei debiti**, previa autorizzazione del Giudice, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del DLgs. 14/2019, l'istante garantirebbe **il pagamento, seppur in percentuale, di tutti i creditori, e dunque anche dei creditori chirografari.**

L'importo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è quindi un importo maggiore di quanto si otterrebbe ipoteticamente dalla liquidazione.

Pertanto, si evince una convenienza complessiva del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi liquidatoria:
- con **l'accordo di ristrutturazione dei debiti** l'istante mette a disposizione dei creditori alle scadenze dell'accordo di ristrutturazione, (escludendo i creditori in prededuzione) l'importo complessivo di € 36.000,000:

- di cui € 10.246,68 a disposizione dei creditori privilegiati pari al 100% del debito;
- di cui € 25.753,32 a disposizione dei creditori chirografari, pari al 21,55 % del debito.

Pertanto, il sottoscritto Gestore ritiene che la proposta sia decisamente più conveniente per tutti i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria e di conseguenza ritiene congrua la somma identificata per il soddisfacimento dei creditori.
Qualora dovessero pervenire possibili contestazioni dei creditori bancari professionali, si sottolinea nuovamente, quanto già esplicitato in precedenza, circa la scorretta condotta degli stessi e la relativa mancata valutazione del merito creditizio.

10. Sintesi della proposta

L'istante ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del sovraindebitamento al fine di assicurare in tempi ragionevoli la soddisfazione integrale del ceto creditorio in prededuzione e privilegiato e soddisfazione parziale del restante ceto creditorio chirografo.

****

Studio Legale
Avv.ta Cecilia Lorusso
via Redipuglia n. 3 - 76011 Bisceglie - tel & fax n. 080 3951453
pec: cecilia.lorusso@pec.ordineavvocatitrani.it

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante pagamento della somma mensile di € 350,00 per dieci mensilità, a decorrere dal mese successivo all'omologa, ed in occasione della percezione della tredicesima e quattordicesima mensilità l'importo di € 500,00 e dunque l'importo annuale di €4.500,00 per la durata di otto anni, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE – PREDEDUZIONE POSTERGATA

- **Compenso OCC Trani: € 2.353,70**

Con riferimento ai crediti in prededuzione, in ossequio al disposto normativo in materia di CCII ritiene che il relativo pagamento potrà aver luogo, in conformità a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, C.C.I, solo una volta che il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito e ferma restando, comunque, la possibilità per l'OCC di richiedere al giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

A) CREDITORI PRIVILEGIATO per un totale di € 10.246,68

- Advisor: € 3.000,00 comprensivo di oneri ed accessori
- Agenzia delle Entrate e Riscossione: € 3.486,09
- Comune di Bisceglie: € 2.494,00
- Regione Puglia: € 1.057,84
- Agenzia delle Entrate: € 208,75

Onorati integralmente i crediti privilegiati si procederà a onorare il credito nei confronti dei creditori chirografi nella misura del **21,55 %:**

A) CREDITORI CHIROGRAFARIO per un totale di € 25.753,32

- Agenzia delle Entrate e Riscossione: € 83,78;
- Compass Banca Spa: € 3.972,90;
- Link Finanziaria Srl: € 5.548,34;
- Cofidis S.A.: € 2.433,00
- Ifis Npl Investing Spa: € 5.711,60;
- Findomestic spa: € 5.896,00;
- Dynamica Retail spa: € 2.101,12.

11. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto Gestore dà atto che:

- è stata esaminata la proposta e che la stessa può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la *ratio* normativa;
- sono state consultate le banche dati ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti;
- i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e del suo legale consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita;
- l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione;
- non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

Tanto precisato, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, nonché sulla fattibilità del piano.

Bisceglie – Trani, data del deposito

Avv.ta Cecilia Lorusso

Tribunale Ordinario di Trani

Sezione civile/area commerciale- crisi d'impresa

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

113-1/ / 2026 r.g.p.u.

La Giudice delegata

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da ANGELO SASSO (C.F.:SSSNGL66M04A883H);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Bisceglie ;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, ad un primo esame della documentazione, non pare aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, nelle difficoltà di gestione delle spese del nucleo familiare composto da 5 persone;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento attesa l'esposizione debitoria di circa **€. 129.721,30;**

considerato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente pari ad una retribuzione lorda mensile di circa 1500 mensili. Il figlio Bartolomeo contribuisce al fabbisogno familiare, percependo un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad € 550,00.

Inoltre, il fabbisogno economico mensile del nucleo familiare composto dal ricorrente, da sua moglie e da due figli, risulterebbe pari a complessivi € 1.600,00;

rilevato, che il ricorrente, a fronte della predetta esposizione debitoria intende proporre ai propri creditori il seguente piano di ristrutturazione dei debiti: pagamento della complessiva somma di € 36.000,00 per otto anni (mediante versamento di rate mensili di € 350,00 per dieci mensilità, a decorrere dal mese successivo all'omologa, ed in occasione della percezione della tredicesima e quattordicesima) e secondo le seguenti modalità:

CREDITORI PRIVILEGIATI per un totale di € 10.246,68 (- Advisor: € 3.000,00 comprensivo di oneri ed accessori; - Agenzia delle Entrate e Riscossione: € 3.486,09; - Comune di Bisceglie: € 2.494,00; - Regione Puglia: € 1.057,84; - Agenzia delle Entrate: € 208,75); A) CREDITORI CHIROGRAFARIO per un totale di € 25.753,32 (- Agenzia delle Entrate e Riscossione: € 83,78; - Compass Banca Spa: € 3.972,90; - Link Finanziaria Srl: € 5.548,34; - Cofidis S.A.: € 2.433,00; - Ifis Npl Investing Spa: € 5.711,60; - Findomestic spa: € 5.896,00;- Dynamica Retail spa: € 2.101,12).

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

PQM

AMMETTE la proposta e il piano del consumatore proposto da ANGELO SASSO ;

ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, a ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

ORDINA che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo OCC;

DISPONE su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Trani, 20/06/2026

La Giudice

Maria Azzurra Guerra